

Repertorio N.

Raccolta N.

Allegati N.

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno <> del mese di <>
(<>.<>.2023)

In Padova, nel mio studio.

Avanti a me dott.ssa Emanuela Lo Buono, Notaia in Padova, con studio ivi in via Caterino Davila n. 23, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Padova,

sono comparsi:

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaia sono certa, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. I <>, come sopra rappresentati, dichiarano di costituire la Fondazione disciplinata dagli Art. 14 e ss. del c.c., nonché della D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 avente denominazione “**FONDAZIONE DI COMUNITA' DELLA SACCISICA - INTESA PROGRAMMATICA D'AREA**” (di seguito anche "Fondazione"), con precisazione che le finalità statutarie della stessa si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede presso il Municipio di Piove di Sacco in piazza Matteotti n. 4 – Piove di Sacco.

ART. 3 - SCOPO

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità dell'integrazione territoriale e dello sviluppo locale nel territorio della Saccisica agendo in maniera preferenziale negli ambiti dello sviluppo locale sostenibile, della ricerca, della cultura e della formazione.

2. La Fondazione si propone di svolgere attività dirette allo sviluppo del patrimonio umano, sociale, economico, ambientale, culturale ed istituzionale della Comunità della Saccisica. In particolare, la Fondazione si propone di:

- Promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente dedicata alla realizzazione dell'Intesa Programmatica d'Area della Saccisica (d'ora in poi IPA) e dei progetti da essa generati, finalizzata allo sviluppo sostenibile del territorio, a promuovere processi di crescita delle persone e delle comunità, a promuovere la coesione sociale attraverso la produzione ed il trasferimento della conoscenza, alla diffusione di esperienze e pratiche innovative sviluppate in ambito locale, nazionale ed estero, all'organizzazione di convegni, forum, gruppi di lavoro con esperti, lancio di specifici progetti di ricerca, promozione dell'innovazione, in particolare di tecnologie per la governance territoriale, al coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca in iniziative di formazione superiore, all'utilizzo di nuove tecnologie per la condivisione della conoscenza, per processi di programmazione partecipata, per la promozione di forme di comunicazione e di formazione e ad ogni altra attività volta allo sviluppo del territorio della Saccisica inteso come insieme dei comuni e degli altri

Registrato a Padova
il giorno
al n.
esatti Euro

soggetti territoriali che aderiscono all'IPA aderendo, nelle forme previste dal presente Statuto, alla Fondazione di Comunità della Saccisica – Intesa Programmatica d'Area.

3. La Fondazione può svolgere inoltre le seguenti attività d'interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; interventi e servizi sociali; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, alla produzione e utilizzazione di energie rinnovabili, costruzione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle risorse naturali; interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; formazione extra-scolastica finalizzata al successo scolastico e formativo, all'alfabetizzazione digitale e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e di persone; beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati; promozione di progetti con cittadini dei Comuni della Saccisica residenti all'estero; realizzazione di progetti in collaborazione con altre organizzazioni per promuovere la crescita civile, culturale, sociale ed economica della comunità di riferimento, favorendo in particolare la promozione del bene comune; promozione della cultura della donazione, garantendo l'assistenza a coloro che intendono donare e offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie; attuazione di ogni forma di stabile collaborazione con enti pubblici e privati e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi scopi d'interesse generale, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti purché operanti nell'ambito territoriale della Regione del Veneto. Promuovere la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge e con apposita e separata gestione contabile. L'erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che, annualmente o con diversa periodicità, sceglierà uno o più ambiti di intervento individuando i progetti o le azioni finanziarie in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo consiglio.

5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà: stipulare ogni più opportuno atto, contratto e convenzione che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi statutarie; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche; accettare legati, lasciti e donazioni; finanziare e realizzare progetti e programmi sociali, culturali, ambientali di sviluppo locale sostenibile, anche

promossi da altre organizzazioni senza scopo di lucro che intendono perseguire i medesimi obiettivi della Fondazione.

6. Gli enti costituiti con la partecipazione della Fondazione devono operare nell'ambito della Regione del Veneto

ART. 4 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei fondatori
- Il Tavolo di concertazione dell'IPA
- Il Presidente della Fondazione
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Direttore Generale;
- Il Revisore dei conti.

ART. 5 - FONDATORI, ADERENTI E SOSTENITORI

I comparenti assumano la qualifica di "Fondatore originario".

Potrà far parte della Fondazione, acquisendo la qualifica di "Fondatore nuovo", ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga nominato tale con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei fondatori, e secondo le condizioni di cui all'art. 3 dello Statuto.

Lo Statuto inoltre prevede le figure dell' "Aderente" e del "Sostenitore" come meglio disciplinato dal predetto art. 3 dello Statuto.

ART. 6 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

ART. 7 - DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 8 - FONDO DI DOTAZIONE

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i comparenti tutti devolvono alla stessa in parti uguali tra loro, destinando ad essa in dotazione, il complessivo importo di Euro <>, versati tramite assegni circolari non trasferibili <>, di cui Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) indisponibili ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1625 del 19 dicembre 2022.

Le copie fotostatiche degli assegni saranno allegate all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Il patrimonio della fondazione è composto dal fondo di dotazione e da quanto indicato nell'articolo n. 4 dello Statuto infra meglio descritto.

L'attribuzione patrimoniale effettuata a titolo di dotazione alla Fondazione è sottoposta alla condizione legale sospensiva del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato da parte dell'Autorità competente.

ART. 9 - PRIMO ORGANO AMMINISTRATIVO

In deroga all'art. 13 dell'allegato Statuto, i comparenti nominato quale organo amministrativo un Amministratore Unico nella persona di <> amministratore che decadrà 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione, rimanendo in carica, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'amministratore unico così nominato non riceverà alcun compenso e viene delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione

nel registro delle persone giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere presentare la documentazione ad essa connessa, ecc.).

ART.10

La Fondazione svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto predisposto dai Fondatori, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

I comparenti delegano me notaio alla presentazione dell'istanza diretta al conseguimento della personalità giuridica della Fondazione ai sensi della D.G.R. della Regione Veneto n. 112 del 19 gennaio 2001, e successive modifiche di integrazioni.

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione e solidalmente dei soci fondatori.